



COMUNE di SAVONA

Estratto del verbale del

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 15 DEL 30/04/2020

OGGETTO: SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E SISTEMI INFORMATIVI SERVIZIO PIANIFICAZIONE PROPOSTA DI VARIANTE AL PIANO URBANISTICO COMUNALE (PUC), AI SENSI DELL'ART. 44 DELLA LR 4.9.1997 N.36 E SMI, VOLTA ALLA MODIFICA DELLA DESTINAZIONE DI ZONA E DELLE PREVISIONI URBANISTICHE DELL'AREA ADIBITA A SEDE DI DISTRIBUTORE DI CARBURANTE, OGGI DISMESSA, SITA IN VIA NIZZA, IN AMBITO R2 DI PUC. ADOZIONE AI SENSI DELL'ART. 38, COMMA 2 DELLA LR 36/1997 E SMI.

L'anno duemilaventi, il giorno trenta del mese di aprile alle ore 15:09, in Savona, con una parte dei partecipanti alla seduta convenuti in presenza nella Sala Consiliare, sita nel Palazzo Civico, ed una parte in collegamento da remoto, secondo le modalità previste dall'art. 73, comma 1, del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e dal Provvedimento del Presidente del Consiglio Comunale n. 1 del 16 marzo 2020, convocato in via ordinaria ai sensi delle vigenti norme di legge e statutarie, si è riunito il Consiglio comunale composto dai Signori:

CAPRIOGLIO ILARIA *	Presente	GIUSTO RENATO *	Presente
ADDIS ANDREA	Presente	KARUNARATNE SUJATA	Presente
ALLEGRA GIOVANNI	Presente	MAIDA GIOVANNI	Presente
APICELLA PAOLO	Presente	MARABOTTO ALBERTO	Presente
BATTAGLIA CRISTINA	Presente	MARTINO EMILIANO	Presente
BERTOLAZZI GIANCARLO *	Presente	MELES MANUEL	Presente
BUSSALAI LUIGI	Presente	OLIN ELDA	Presente
CICCARELLI CAMILLA	Presente	PASQUALI BARBARA	Presente
DALLAGLIO ALDA	Assente	RAVERA MARCO	Presente
DEBENEDETTI MILENA	Presente	REMIGIO ALFREDO	Assente
DELFINO ANDREINO	Presente	ROSSI SILVIO	Presente
DELL'AMICO MAURO	Presente	SACCONI TINELLI SIMONA	Presente
DELUCIS ALESSANDRO	Presente	SPIVAK YULIYA	Presente
DIASPRO SALVATORE	Presente	VENTURELLI ALESSANDRO	Presente
DI PADOVA ELISA	Presente	VENTURINO MATTEO	Assente
DOGLIOTTI GIANCARLO	Presente	VERSACE FRANCESCO	Presente
GHISO FIORENZO	Presente		

* Presenti in Sala Consiliare. I restanti Consiglieri collegati telematicamente da remoto.

PRESENTI N. 30

ASSENTI N. 3

Dal verbale della seduta risultano assenti al voto i seguenti consiglieri: DALLAGLIO ALDA, REMIGIO ALFREDO, VENTURINO MATTEO.

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio: Dott. GIUSTO RENATO

Assiste alla seduta il Segretario Generale: Dott.ssa BACCIU LUCIA

Oggetto: SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E SISTEMI INFORMATIVI SERVIZIO PIANIFICAZIONE PROPOSTA DI VARIANTE AL PIANO URBANISTICO COMUNALE (PUC), AI SENSI DELL'ART. 44 DELLA LR 4.9.1997 N.36 E SMI, VOLTA ALLA MODIFICA DELLA DESTINAZIONE DI ZONA E DELLE PREVISIONI URBANISTICHE DELL'AREA ADIBITA A SEDE DI DISTRIBUTORE DI CARBURANTE, OGGI DISMESSA, SITA IN VIA NIZZA, IN AMBITO R2 DI PUC. ADOZIONE AI SENSI DELL'ART. 38, COMMA 2 DELLA LR 36/1997 E SMI.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- il Comune di Savona è dotato di Piano Urbanistico Comunale (PUC) redatto ai sensi della legge regionale 04.09.1997 n.36, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 03.08.2010 e adeguato con successive deliberazioni di Consiglio Comunale n. 36 del 04.10.2011 e n. 5 del 26.01.2012 ai rilievi di legittimità provinciali formulati, ai sensi dell'art. 40, comma 7 della citata LR 36/1997, con Atti Dirigenziali rispettivamente n. 9479/2010 e n. 2011/8936;
- il suddetto PUC è vigente dalla data del 15 febbraio 2012;
- la società ENI servizi SPA, con sede legale in San Donato Milanese, Piazza Vanoni 1, con nota recepita in atti al prot. n..28058 del 30.5.2016, ha presentato una prima proposta di variante al PUC volta alla modifica delle destinazioni e della disciplina urbanistica dell'area adibita a distributore di carburanti e attualmente dismessa, ubicata in Via Nizza, in ambito R2 di PUC;
- la suddetta area di mq 4.985, di cui ENI è proprietaria, è sita in Via Nizza ed è identificata al Catasto terreni al Foglio 77, mappali 484, 800 e 1243 e al Catasto fabbricati al Foglio 77, mappale 484, sub 1 e 2 e mappale 800, sub 1, 2,3;
- con nota comunale prot 42350 del 12.06.2017 veniva chiesto al soggetto proponente ENI Spa di perseguire una soluzione urbanistico-progettuale che consenta di coniugare le esigenze del soggetto proprietario legate alla dismissione delle aree in questione con l'interesse pubblico della città;
- successivamente ENI Servizi SPA, con nota a firma del procuratore avv. Paolo Piantadosi, pervenuta in data 26.3.2018 e recepita in atti al prot. n. 22769 del 29.03.2018, ha presentato una nuova proposta di variante al PUC per l'area in questione, corredata da elaborati a firma dell'arch. Nicola di Troia, della SOC WIP Architetti Srl con sede in Via Emilia, San Donato Milanese (MI) , iscritto all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Milano al n. 9470;

PREMESSO ancora che:

- il vigente PUC per il compendio in esame conferma la destinazione di impianto per la distribuzione di carburante, con la pertinente disciplina di cui all'Allegato 1 "*Disciplina per gli impianti per la distribuzione del carburante*" della *Struttura del Piano-Normativa Generale di attuazione- elaborato St1*, qualificando detti impianti come servizi di uso pubblico;
- per gli impianti riconfermati dal PUC (opportunosamente individuati e perimetrati nelle tavole grafiche St0 della Struttura del piano) è previsto il loro mantenimento, con possibilità di interventi sino alla ristrutturazione edilizia, fatta salva la possibilità di ampliamento nel rispetto dei parametri definiti nel richiamato Allegato 1;
- la disciplina di PUC peraltro non contempla interventi su tali aree in caso di dismissione dell'impianto, in quanto per le stesse, individuate con apposito retino nella cartografia di piano, è previsto il mantenimento dell'attività di impianto in essere;

RILEVATO che:

- la proposta di variante, di cui all'istanza prot 22769/2018, individua per l'ambito R2 di PUC un nuovo sub-ambito di ristrutturazione urbanistica, denominato RU2.1, con la relativa disciplina urbanistico-edilizia;
- in particolare per tale proposto subambito, di superficie di circa mq 4.985, viene prevista la possibilità di operare, tramite permesso di costruire convenzionato, un intervento di ristrutturazione urbanistica e riassetto dell'area, attualmente in stato di degrado, consistente in :
 - realizzazione di un volume corrispondente ad una superficie agibile massima di mq 1.000 e altezza massima di mt 10, con destinazioni compatibili con quelle del tessuto urbano quali: artigianato, pubblici esercizi, funzioni di servizio alla persona e all'impresa, esercizi commerciali, attività direzionali e uffici)
 - creazione di un parcheggio privato interrato di superficie massima di mq 2.500
 - sistemazione delle aree esterne con creazione di parcheggio pubblico raso per una superficie minima di mq 1.900 da cedere al Comune
- la proposta è corredata da uno studio di massima, di carattere indicativo e non vincolante, che sviluppa una ipotesi di progetto, ipotesi che contempla la realizzazione di un edificio di due piani a destinazione commerciale, in sostituzione dei manufatti attualmente presenti sull'area, con parcheggio privato interrato, la sistemazione degli spazi liberi con parcheggi privati a raso e la creazione di un parcheggio pubblico in superficie posto tra il fabbricato e la linea ferroviaria;

DATO ATTO che con propria determinazione n. 87 in data 15.05.2018 la Giunta comunale ha espresso parere favorevole all'avvio dell'iter istruttorio di variante di cui alla proposta pervenuta con prot 22769/2018 e agli elaborati trasmessi con detta nota;

ATTESO che successivamente ENI:

- con nota prot 60012 del 13.08.2018, ha trasmesso documentazione integrativa e sostitutiva, compresi alcuni elaborati volti a recepire la richiesta, evidenziata nella Relazione dell'ufficio allegata alla determina di Giunta 87/2018 e ribadita con nota comunale 37159 del 18.5.2018, di rettificare la perimetrazione del distributore di carburante in questione riportata nella cartografia di PUC approvato (tavola 02), laddove erroneamente viene inclusa in detta perimetrazione una porzione di area (mappale 1242) non facente parte dell'impianto di distributore, bensì, anche in termine di proprietà, del compendio afferente al limitrofo Hotel, con la giusta inclusione di detta area nella perimetrazione del subambito H (ricettività turistica alberghiera);
- con nota 65857 del 11.09.2018 ha trasmesso successiva documentazione integrativa e sostitutiva;
- in ultimo, con nota 83447 del 12.12.2019 ha prodotto le integrazioni richieste dalla Regione Liguria con nota prot 2018/296565 del 29.10.2018 (acquisita agli atti del comune al prot 78237/2018) ai fini dell'acquisizione del parere regionale in materia sismica di cui all'art. 89 del DPR 380/2001 e smi;

RILEVATO che l'area oggetto di intervento è:

- ricompresa in ambito classificato TU (tessuto urbano) dal vigente PTCP- ASSETTO INSEDIATIVO
- classificata quale "*distributore carburante*" all'interno dell'ambito R2 dal vigente PUC
- parzialmente ricompresa in fascia C del Piano di bacino-torrente Molinero

- ricompresa in area a suscettività al dissesto bassa (pg0) del Piano di bacino-torrente Molinero
- ricadente in ambito vincolato sotto il profilo paesaggistico ai sensi dell'art.142, comma 1, lett a) del Dlgs 42/2004 in quanto territorio costiero compreso nella fascia di profondità di 300 metri dalla linea di battigia
- ricadente in parte entro la fascia di rispetto ferroviaria (rif art 60 del DPR 753/1980)

VISTI i seguenti elaborati a firma dell'arch. Nicola di Troia, della SOC WIP Architetti Srl con sede in San Donato Milanese (MI), iscritto all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Milano al n. 9470, come sopra integrati o sostituiti, i quali anche se non materialmente allegati, costituiscono parte integrante della presente deliberazione:

1. Tav. 001 VAR SF – Inquadramento territoriale e urbanistico rev.01 del 25-05-2018
2. Tav. 002 VAR SP – Estratto Tav. 2 del PUC e Proposta di Variante rev.01 del 25-05-2018
3. Tav.003 VAR SP – Ipotesi di assetto planimetrico urbanistico preliminare non vincolante rev.00 del 26-02-2018
4. Tav. 004 VAR SP – Render Ipotesi di assetto urbanistico preliminare non vincolante rev.00 del 26-02-2018
5. Doc. n. 01A – Norme di Conformità R2 rev.00 del 26-02-2018
6. Doc. n. 01B – Confronto tra Norme di Conformità R2 e proposta di Variante rev.01 del 25-05-2018
7. Doc. n. 01C – Proposta di Variante delle Norme di Conformità R2 rev.01 del 25-05-2018
8. Doc.02A - Estratto Tav. 02 BASE CTR_ rev.01 del 03-09-2018
9. Doc.02B- Estratto Tav.02 BASE CATASTO_ rev.01 del 03-09-2018
10. Doc. n. 003 – Relazione tecnica rev.01 del 25-05-2018
11. Doc. n. 004 – Verifica di assoggettabilità alla procedura di VAS del 26-02-2018
12. Studio di microzonazione sismica di livello 2 del 30-07-2018
13. Relazione geologica e geotecnica del 25-11-2019

DATO ATTO che gli elaborati Tav.003 VAR SP e Tav. 004 VAR SP si configurano quali studio di massima, di carattere indicativo, e sviluppano una ipotesi di progetto, non avente alcun valore vincolante e prescrittivo;

VISTI in particolare gli elaborati Doc. n.01B, Doc. n.01C, Doc. n.02A, Doc. n.02B, che definiscono la disciplina di variante al PUC, configurando un **subambito di ristrutturazione urbanistica denominato RU 2.1 nelle aree in esame**, disciplinato dalla corrispondente scheda variata di PUC, nella quale vengono individuati destinazioni ammesse, parametri, modalità attuative, esiti tipo-morfologici e prestazioni dovute;

DATO atto che la proposta scheda di PUC per il nuovo subambito RU2.1 (rif elaborati Doc. n.01B, Doc. n.01C) prevede:

- la realizzazione di una Superficie agibile massima complessiva di mq 3.500 così articolata:
 - superficie agibile massima di mq 1.000 con le seguenti funzioni ammesse:
 - (botteghe artigiane o laboratori artigianali (ad es. lavanderie, servizi per l'igiene e l'estetica, parrucchieri ed affini, studi fotografici, artigianato artistico), purché non compresi nell'elenco delle industrie insalubri)
 - (pubblici esercizi (attività di ristorazione, di intrattenimento, sale gioco, ecc.), nonché edicole, rivendite di generi di monopolio, farmacie))

- (funzioni di servizio alla persona ed all'impresa proprie del tessuto urbano (studi professionali, agenzie di viaggi, istituti di credito, assicurazioni, agenzie immobiliari e finanziarie, sedi di rappresentanza, ecc.))
- (esercizi commerciali e strutture di vendita, riconducibili all'esercizio di vicinato o alla media struttura di vendita)
- (uffici ed attività direzionali)
- parcheggio privato interrato di superficie massima di mq 2.500
- sistemazione delle aree esterne con creazione di parcheggio pubblico raso per una superficie minima di mq 1.900, da cedere gratuitamente al Comune, da realizzarsi nell'area più arretrata rispetto a Via Nizza, a valle della linea ferroviaria;

RILEVATO che:

- il parcheggio pubblico di mq 1.900, prescritto nella proposta scheda di PUC per il subambito RU2.1, costituisce prestazione vincolante aggiuntiva per la quota eccedente rispetto allo standard a parcheggio dovuto a termini dell'art.9 della Normativa generale di PUC, come precisato nella citata scheda;
- che, ai sensi della suddetta scheda, resta fermo l'obbligo di soddisfacimento della quota di standard a verde pubblico prescritta dall'art 9 della Normativa generale di PUC, che nel caso di motivato mancato reperimento dovrà essere monetizzata;

RILEVATO infine che gli elaborati di variante, e in particolare gli elaborati Doc. n.02A e Doc. n.02B, sono adeguati alla richiesta di rettifica sopra evidenziata, laddove correttamente è stata inclusa nella perimetrazione del subambito H (ricettività turistica alberghiera) l'area corrispondente al mappale 1242, in quanto erroneamente inclusa, dal PUC approvato, nel perimetro dell'esistente impianto di distributore carburanti;

RITENUTO che la modifica proposta alla disciplina di PUC con l'introduzione di tale subambito di ristrutturazione urbanistica, si configuri quale *variante* al vigente PUC, ai sensi dell'art. 44 della LR 36/1997 e s.m.i, in quanto:

- non rientrante nei margini di flessibilità del PUC di cui all'art. 3 dell'Elaborato di PUC St2 " *Struttura del Piano – Ambiti e Distretti – Norme di conformità- Regole di congruenza*"
- comportante un aumento del carico urbanistico complessivo già previsto dal piano, laddove al posto dell'attuale distributore di carburanti, confermato dalla disciplina vigente, viene prevista la possibilità di realizzare un insediamento a destinazione commerciale/terziaria/artigianale;

RITENUTO che la variante proposta sia meritevole di favorevole considerazione in quanto:

- prefigura una riqualificazione dell'area in passato adibita a impianto di distribuzione carburanti, oggi dismesso, attualmente in condizione di inutilizzo e di degrado, area peraltro di grande visibilità in quanto posta a margine di Via Nizza, interessata dalla futura passeggiata pubblica, ed inoltre ricompresa in ambito paesaggisticamente tutelato;
- prevede la realizzazione, e cessione al Comune, di un parcheggio pubblico di 1.900 mq in un contesto in cui gli spazi a parcheggio, funzionali all'utilizzo della spiaggia in periodo estivo, risultano in scarsa quantità;

DATO atto che:

- il territorio del Comune di Savona, a seguito dell'aggiornamento della classificazione

sismica del territorio operato dalla Regione Liguria (DGR 216/17 e succ. DGR 297/17), è ricompreso in zona sismica 3, ed è quindi soggetto all'applicazione delle " Norme per le costruzioni in zone sismiche" contenute nel Capo IV del DPR 380/01;

- l'art. 89 del suddetto DPR prevede l'acquisizione del parere del competente ufficio regionale sugli strumenti urbanistici e loro varianti, prima della delibera consiliare di adozione;
- con nota 46603 del 6.2.2020, acquisita agli atti al prot 9390 in stessa data, la Regione Liguria-Dipartimento Territorio, Ambiente, Infrastrutture e trasporti- Settore Assetto del Territorio, ha reso il parere di competenza ai sensi dell'art. 89 del DPR 380/2001, in termini positivi nei confronti della variante in argomento, a valere per una diversa destinazione d'uso dell'area;
- che il suddetto parere è stato trasmesso a ENI SERVIZI SPA con nota comunale 11381 del 13.02.2020;

VISTI il comma 6 bis dell'art.38 della LR 6.6.2008 n.16 e smi, introdotto con LR 29.12.2014 n.41, che, in attuazione dell'art.16, c4, lett-d ter) e comma 4 bis, del DPR 380/2001 e smi, prevede che, nel caso di variante ai piani urbanistici vigenti, il soggetto attuatore corrisponda al Comune, in un'unica soluzione al momento del rilascio del permesso di costruire e in aggiunta al contributo di costruzione, un contributo straordinario nella misura del 50 per cento del maggior valore delle aree o immobili oggetto di intervento conseguito per effetto delle suddette varianti;

VISTI la determinazione del contributo straordinario (ai sensi dell'articolo 16 comma 4 lettera d-ter) e comma 4 bis del d.p.r. 380/2001 come recepiti nell'articolo 38 comma 6bis della legge regionale 16/2008) a firma del Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale e Sistemi Informativi e l'allegata tabella di calcolo (**ALLEGATO A alla presente deliberazione**), relativi alla determinazione del maggior valore dell'area in esame derivante dagli effetti della variante e alla conseguente determinazione del contributo straordinario;

DATO atto che la scheda proposta in variante al PUC per il subambito R2.1 (rif elaborati Doc. n.01B e Doc. n.01C) prevede che al momento del rilascio del titolo edilizio dovrà essere corrisposto il contributo straordinario di cui all'art.16, comma 4, lett d-ter del DPR 380/2001 e all'art.38, comma 6 bis della LR 16/2008, nella misura quantificata con la DCC di adozione della variante al PUC relativa a detto subambito;

RILEVATO infine che con riferimento alla disciplina in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), e in particolare alla LR n.32 del 10.08.2012 "*Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS)*", ENI SERVIZI SPA ha prodotto il *Rapporto preliminare*, a firma dell'arch. Nicola di Troia, della SOC WIP Architetti Srl con sede in San Donato Milanese (MI), iscritto all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Milano al n. 9470, ai fini dell'espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS di cui all'art. 13 della medesima Lr 32/2012;

DATO ATTO che ai sensi dell'art.5, comma 1 della LR n.32 del 10.08.2012 "*Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS)*" per la variante al PUC in esame, riconducibile all'art 44 della LR 36/1997, la Regione è autorità competente per la verifica di assoggettabilità alla VAS;

ATTESO infine che la Giunta comunale nella seduta del 6.3.2020 ha dato disposizione di stralciare la destinazione d'uso "*sale gioco*" dalla funzione 3 ammessa per il nuovo subambito RU2.1 , così che gli elaborati (e in particolare Doc. n. 01B – Confronto tra Norme di Conformità R2 e proposta di Variante rev.01 del 25-05-2018 e Doc. n. 01C – Proposta di Variante delle Norme di Conformità R2 rev.01 del 25-05-2018) dovranno indicare chiaramente che la destinazione d'uso "*sale gioco*" non è ammessa;

DATO ATTO altresì che nel corso della discussione in sede di commissione consiliare seconda è

emersa la necessità di prescrivere che la trasformazione dell'area garantisca l'impianto di significative quantità di verde, in particolare di alberature, sia nelle aree pubbliche che nelle aree private;

FATTE salve le valutazioni da parte degli Enti interessati, e in particolare della Regione Liguria, in sede di determinazione sugli aspetti di competenza;

VISTA la normativa vigente statale e regionale

ATTESA la competenza del Consiglio Comunale a deliberare in relazione all'art.42, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Formula la seguente proposta di deliberazione:

1. di adottare, per i motivi di cui in premessa, la variante al vigente PUC – ai sensi e per gli effetti dell'articolo 44 e dell'art. 38, comma 2 della legge regionale n. 36 del 4.9.1997 e smi - volta alla modifica, tramite l'introduzione di un nuovo subambito di ristrutturazione urbanistica denominato RU1.2, della destinazione di zona e delle previsioni urbanistiche dell'area adibita a sede di di carburante, oggi dismessa, sita in via Nizza, in ambito R2 di PUC. La variante proposta da ENI Servizi SPA, proprietaria dell'area, è meglio descritta nei seguenti elaborati a firma dell'arch. Nicola di Troia, della SOC WIP Architetti Srl con sede in San Donato Milanese (MI), iscritto all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Milano al n. 9470:
 - 1) Tav. 001 VAR SF – Inquadramento territoriale e urbanistico rev.01 del 25-05-2018
 - 2) Tav. 002 VAR SP – Estratto Tav. 2 del PUC e Proposta di Variante rev.01 del 25-05-2018
 - 3) Tav.003 VAR SP – Ipotesi di assetto planimetrico urbanistico preliminare non vincolante rev.00 del 26-02-2018
 - 4) Tav. 004 VAR SP – Render Ipotesi di assetto urbanistico preliminare non vincolante rev.00 del 26-02-2018
 - 5) Doc. n. 01A – Norme di Conformità R2 rev.00 del 26-02-2018
 - 6) Doc. n. 01B – Confronto tra Norme di Conformità R2 e proposta di Variante rev.01 del 25-05-2018
 - 7) Doc. n. 01C – Proposta di Variante delle Norme di Conformità R2 rev.01 del 25-05-2018
 - 8) Doc.02A - Estratto Tav. 02 BASE CTR_ rev.01 del 03-09-2018
 - 9) Doc.02B- Estratto Tav.02 BASE CATASTO_ rev.01 del 03-09-2018
 - 10) Doc. n. 003 – Relazione tecnica rev.01 del 25-05-2018
 - 11) Doc. n. 004 – Verifica di assoggettabilità alla procedura di VAS del 26-02-2018
 - 12) Studio di microzonazione sismica di livello 2 del 30-07-2018
 - 13) Relazione geologica e geotecnica del 25-11-2019
2. di adottare, ai sensi dell'art.13 della LR 32/2008 e smi il *Rapporto preliminare ai fini della verifica di assoggettabilità alla Valutazione ambientale strategica (VAS)*, a firma dell'arch. Nicola di Troia;
3. di dare mandato agli uffici comunali di procedere successivamente alla trasmissione del suddetto Rapporto Preliminare alla competente Regione Liguria, ai fini della suddetta verifica ai sensi del richiamato art. 13 della LR32/212 e smi;
4. di dare atto che gli elaborati di variante, e in particolare gli elaborati Doc. n.02A, Doc. n.02B, sono adeguati alla richiesta di rettifica evidenziata nelle premesse, laddove correttamente è stata inclusa nella perimetrazione del subambito H (ricettività turistica alberghiera) l'area corrispondente al mappale 1242, in quanto erroneamente inclusa dal

PUC approvato nel perimetro dell'esistente impianto di distributore carburanti;

5. di stralciare la destinazione d'uso "*sale gioco*" dalla funzione 3 ammessa per il nuovo subambito RU2.1 , così che gli elaborati (e in particolare Doc. n. 01B – Confronto tra Norme di Conformità R2 e proposta di Variante rev.01 del 25-05-2018 e Doc. n. 01C – Proposta di Variante delle Norme di Conformità R2 rev.01 del 25-05-2018) dovranno indicare chiaramente che la destinazione d'uso "*sale gioco*" non è ammessa;
6. di dare atto ancora che gli elaborati Tav.003 VAR SP e Tav. 004 VAR SP, così come evidenziato nelle premesse, si configurano quali studio di massima, di carattere indicativo, e sviluppano una ipotesi di progetto, non avente alcun valore vincolante e prescrittivo;
7. di dare atto che la proposta variante al PUC comporta la corresponsione al Comune, da parte del Soggetto attuatore, del contributo straordinario previsto dall'art 16 comma 4 lett.d.ter) del DPR 380/2001 e dall'art.38 comma 6 bis della LR 16/2008 calcolato come da Determinazione e allegata tabella di calcolo a firma del Dirigente del Settore Pianificazione territoriale e Sistemi informativi (**ALLEGATO A alla presente deliberazione**);
8. di dare atto che la scheda proposta in variante al PUC per il subambito di nuova previsione RU2.1 (rif elaborati Doc. n.01B e Doc. n.01C) prevede che al momento del rilascio del titolo edilizio dovrà essere corrisposto il contributo straordinario di cui all'art.16, comma 4, lett d-ter del DPR 3802001 e all'art.38, comma 6 bis della LR 16/2008 nella misura quantificata con la DCC di adozione della variante al PUC relativa a detto subambito ;
9. di dare altresì atto che l'utilizzo di tale contributo è vincolato a specifico centro di costo del bilancio comunale per la realizzazione di interventi per la messa in sicurezza idraulica od idrogeologica del territorio comunale, per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria o secondaria oppure per l'acquisizione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità ed edilizia residenziale pubblica e che saranno a tal fine apportate le necessarie variazioni al bilancio pluriennale 2020-2022;
10. di dare mandato al Settore Pianificazione Territoriale di provvedere ai successivi adempimenti ai sensi dell'Art.38 commi 2 e seguenti della Legge Regionale 36/97 e smi, compresi gli adempimenti di deposito e di pubblicità della presente deliberazione e degli atti ad essa connessi di cui al comma 4;
11. di dare atto che dall'attuazione della presente deliberazione non derivano oneri a carico del bilancio dell'Ente;
12. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva stante l'urgenza di procedere alla definizione dell'iter intrapreso nell'ambito della variante in esame.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta deliberativa n. 1526 del 3 aprile 2020, formulata dalla Giunta comunale;

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 267/2000, nonché le osservazioni in merito alla conformità del presente atto alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, formulate ex art. 39 del vigente Statuto Comunale;

Dato atto che sulla proposta deliberativa in oggetto è stato acquisito il parere della Seconda Commissione Consiliare permanente che, nella seduta del 23 aprile 2020, ha espresso parere favorevole;

Sentiti gli interventi di cui al verbale della seduta;

Visto l'emendamento presentato in data 29 aprile 2020 dal Sindaco (allegato "B"), corredato dai relativi pareri ed osservazioni, allegati alla presente deliberazione (allegato "C");

Vista la seguente votazione, espressa per appello nominale, il cui esito viene così accertato e proclamato dal Presidente:

Emendamento n. 1 – Sindaco (allegato "B"):

Presenti:	n.	30	Risultano assenti al voto i seguenti Consiglieri: DALLAGLIO ALDA, REMIGIO ALFREDO, VENTURINO MATTEO
Astenuti:	n.	2	ADDIS ANDREA, RAVERA MARCO
Votanti:	n.	30	
Voti favorevoli:	n.	28	
Voti contrari:	n.	0	

L'emendamento è approvato.

Ritenuto che la proposta deliberativa di cui trattasi sia meritevole di approvazione nel testo modificato a seguito dell'adozione dell'emendamento di cui sopra;

Con votazione, espressa per appello nominale, il cui esito viene così accertato e proclamato dal Presidente:

Presenti:	n.	30	Risultano assenti al voto i seguenti Consiglieri: DALLAGLIO ALDA, REMIGIO ALFREDO, VENTURINO MATTEO
Astenuti:	n.	6	APICELLA PAOLO, BATTAGLIA CRISTINA, DI PADOVA ELISA, MAIDA GIOVANNI, OLIN ELDA, PASQUALI BARBARA.
Votanti:	n.	30	
Voti favorevoli:	n.	17	
Voti contrari:	n.	7	ADDIS ANDREA, DEBENEDETTI MILENA, DELFINO ANDREINO, DELL'AMICO MAURO, DIASPRO SALVATORE, MELES MANUEL, RAVERA MARCO.

DELIBERA

1. di adottare, per i motivi di cui in premessa, la variante al vigente PUC – ai sensi e per gli effetti dell'articolo 44 e dell'art. 38, comma 2 della legge regionale n. 36 del 4.9.1997 e smi - volta alla modifica, tramite l'introduzione di un nuovo subambito di ristrutturazione urbanistica denominato RU1.2, della destinazione di zona e delle previsioni urbanistiche dell'area adibita a sede di di carburante, oggi dismessa, sita in via Nizza, in ambito R2 di PUC. La variante proposta da ENI Servizi SPA, proprietaria dell'area, è meglio descritta nei seguenti elaborati a firma dell'arch. Nicola di Troia, della SOC WIP Architetti Srl con sede in San Donato Milanese (MI), iscritto all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Milano al n. 9470:
 - 1) Tav. 001 VAR SF – Inquadramento territoriale e urbanistico rev.01 del 25-05-2018
 - 2) Tav. 002 VAR SP – Estratto Tav. 2 del PUC e Proposta di Variante rev.01 del 25-05-2018
 - 3) Tav.003 VAR SP – Ipotesi di assetto planimetrico urbanistico preliminare non vincolante rev.00 del 26-02-2018
 - 4) Tav. 004 VAR SP – Render Ipotesi di assetto urbanistico preliminare non vincolante rev.00 del 26-02-2018
 - 5) Doc. n. 01A – Norme di Conformità R2 rev.00 del 26-02-2018
 - 6) Doc. n. 01B – Confronto tra Norme di Conformità R2 e proposta di Variante rev.01 del 25-05-2018
 - 7) Doc. n. 01C – Proposta di Variante delle Norme di Conformità R2 rev.01 del 25-05-2018
 - 8) Doc.02A - Estratto Tav. 02 BASE CTR_ rev.01 del 03-09-2018
 - 9) Doc.02B- Estratto Tav.02 BASE CATASTO_ rev.01 del 03-09-2018
 - 10) Doc. n. 003 – Relazione tecnica rev.01 del 25-05-2018
 - 11) Doc. n. 004 – Verifica di assoggettabilità alla procedura di VAS del 26-02-2018
 - 12) Studio di microzonazione sismica di livello 2 del 30-07-2018
 - 13) Relazione geologica e geotecnica del 25-11-2019
2. di adottare, ai sensi dell'art.13 della LR 32/2008 e smi il *Rapporto preliminare ai fini della verifica di assoggettabilità alla Valutazione ambientale strategica (VAS)*, a firma dell'arch. Nicola di Troia;
3. di dare mandato agli uffici comunali di procedere successivamente alla trasmissione del suddetto Rapporto Preliminare alla competente Regione Liguria, ai fini della suddetta verifica ai sensi del richiamato art. 13 della LR32/212 e smi;
4. di dare atto che gli elaborati di variante, e in particolare gli elaborati Doc. n.02A, Doc. n.02B, sono adeguati alla richiesta di rettifica evidenziata nelle premesse, laddove correttamente è stata inclusa nella perimetrazione del subambito H (ricettività turistica alberghiera) l'area corrispondente al mappale 1242, in quanto erroneamente inclusa dal PUC approvato nel perimetro dell'esistente impianto di distributore carburanti;
5. di stralciare la destinazione d'uso “*sale gioco*” dalla funzione 3 ammessa per il nuovo subambito RU2.1 , così che gli elaborati (e in particolare Doc. n. 01B – Confronto tra Norme di Conformità R2 e proposta di Variante rev.01 del 25-05-2018 e Doc. n. 01C –

Proposta di Variante delle Norme di Conformità R2 rev.01 del 25-05-2018) dovranno indicare chiaramente che la destinazione d'uso “*sale gioco*” non è ammessa;

6. di integrare la sezione della scheda normativa definita “Esiti tipo-morfologici e prestazionali” con il seguente punto:
impianto di alberature in tutte le aree esterne pubbliche e private atte a garantire adeguata ombreggiatura; in corrispondenza dell'estradosso del previsto parcheggio interrato le alberature potranno essere sostituite da altre sistemazioni a verde compatibili con la struttura la quale dovrà comunque consentire l'impianto delle alberature sul fronte di via Nizza;
7. di dare atto ancora che gli elaborati Tav.003 VAR SP e Tav. 004 VAR SP, così come evidenziato nelle premesse, si configurano quali studio di massima, di carattere indicativo, e sviluppano una ipotesi di progetto, non avente alcun valore vincolante e prescrittivo;
8. di dare atto che la proposta variante al PUC comporta la corresponsione al Comune, da parte del Soggetto attuatore, del contributo straordinario previsto dall'art 16 comma 4 lett.d.ter) del DPR 380/2001 e dall'art.38 comma 6 bis della LR 16/2008 calcolato come da Determinazione e allegata tabella di calcolo a firma del Dirigente del Settore Pianificazione territoriale e Sistemi informativi (**ALLEGATO A alla presente deliberazione**);
9. di dare atto che la scheda proposta in variante al PUC per il subambito di nuova previsione RU2.1 (rif elaborati Doc. n.01B e Doc. n.01C) prevede che al momento del rilascio del titolo edilizio dovrà essere corrisposto il contributo straordinario di cui all'art.16, comma 4, lett d-ter del DPR 3802001 e all'art.38, comma 6 bis della LR 16/2008 nella misura quantificata con la DCC di adozione della variante al PUC relativa a detto subambito ;
10. di dare altresì atto che l'utilizzo di tale contributo è vincolato a specifico centro di costo del bilancio comunale per la realizzazione di interventi per la messa in sicurezza idraulica od idrogeologica del territorio comunale, per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria o secondaria oppure per l'acquisizione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità ed edilizia residenziale pubblica e che saranno a tal fine apportate le necessarie variazioni al bilancio pluriennale 2020-2022;
11. di dare mandato al Settore Pianificazione Territoriale di provvedere ai successivi adempimenti ai sensi dell'Art.38 commi 2 e seguenti della Legge Regionale 36/97 e smi, compresi gli adempimenti di deposito e di pubblicità della presente deliberazione e degli atti ad essa connessi di cui al comma 4;
12. di dare atto che dall'attuazione della presente deliberazione non derivano oneri a carico del bilancio dell'Ente.

Con successiva votazione, espressa per appello nominale, il cui esito viene così accertato e proclamato dal Presidente:

Presenti:	n.	26	Risultano assenti al voto i seguenti Consiglieri: DALLAGLIO ALDA, DEBENEDETTI MILENA, DELFINO ANDREINO, DIASPRO SALVATORE, MELES MANUEL, REMIGIO ALFREDO, VENTURINO MATTEO
Astenuti:	n.	8	ADDIS ABDREA, APICELLA PAOLO, BATTAGLIA CRISTINA, DELL'AMICO MAURO, DI PADOVA ELISA, MAIDA GIOVANNI, OLIN ELDA, PASQUALI BARBARA

Votanti: n. 26
Voti favorevoli: n. 17
Voti contrari: n. 1 RAVERA MARCO

Risultano assenti al voto i Consiglieri DALLAGLIO, DEBENEDETTI, DELFINO, DIASPRO, MELES, REMIGIO, VENTURINO.

DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di procedere alla definizione dell'iter intrapreso nell'ambito della variante in esame.

Il Presidente del Consiglio
Dott.
GIUSTO RENATO

Il Segretario Generale
Dott.ssa
BACCIU LUCIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.lgs n. 82/2005 e s.m.i.)